



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VII**

Via Fornoovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **08 Gennaio 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale di **DPS GROUP SRL**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto ex art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:


- per **DPS GROUP S.R.L.**, Fabio Bianchi Isa Condotta con delega agli atti del Ministero;
- per la **FILCAMS CGIL Naz.le**, Alessio Di Labio;
- per la **FISASCAT CISL Naz.le**, Elena Maria Vanelli;
- per la **UILTuCS Naz.le**, Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- la Società - inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio" e avente un organico complessivo pari a 818 unità lavorative - ha attivato, con comunicazione pervenuta il 15.12.14 (prot. n. 24982 del 17.12.14), la procedura di cui in epigrafe, finalizzata all'accesso al trattamento di Cigs per cessazione di attività di complessivi n. 10 punti vendita;
- pertanto, con nota del 29.12.14 (prot. 25870) lo scrivente ufficio ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono confrontate in ordine alle motivazioni poste a base della avviata procedura, come da citata comunicazione del 15.12.14. La Società, in particolare, ha rappresentato l'esigenza di procedere alla chiusura di n. 10 punti vendita non più redditivi, in ordine ai quali le Parti hanno concordato di richiedere il trattamento di CIGS per cessazione di attività, per la durata di 24 mesi.

CONSIDERATE

le circolari ministeriali n. 21936 del 12.06.14, n. 24266 del 27.06.14 e n. 3312 del 31.10.14, relative alla proroga del trattamento di Cigs per crisi aziendale per cessazione di attività, di cui all'art. 1 D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito in L. 3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii.



1

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Ammortizzatori sociali ed i.o., istanza, *ai sensi dell'art. 1 comma 5 legge 223/91 ss.mm.ii.*, di concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività** di complessivi n. 10 punti vendita – dei quali la Società dichiara la piena autonomia funzionale ed organizzativa – per la durata di **12 mesi, a decorrere dal 12.01.2015**.
2. La Cigs sarà richiesta con riguardo ad un **numero massimo di 115 lavoratori**, pari all'intero organico in forza presso i punti vendita in chiusura di Altamura (n. 8 lavoratori), Giussano (MB) (n. 19 lavoratori), Novara (n. 12 lavoratori), Orio al Serio (BG) (n. 19 lavoratori), Padova – via Venezia n. 61 (n. 16 lavoratori), San Giuliano Milanese (n. 14 lavoratori), Torino – via Livorno snc (n. 8 lavoratori), Bassano del Grappa (n. 7 lavoratori), Bari (n. 6 lavoratori) e Schio (n. 6 lavoratori).
3. Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesto il trattamento di **CIGS fino a zero ore senza rotazione**, stante la cessazione di attività.
4. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. Con riguardo al **Piano di gestione degli esuberanti**, compatibilmente con le esigenze organizzative tecniche e produttive, la Società offrirà ai lavoratori posti in CIGS la possibilità di ricollocazione presso altri punti vendita aziendali laddove dovessero rendersi disponibili nuove posizioni lavorative.



La Società offre la propria disponibilità a promuovere la ricollocazione del personale presso società terze, anche attraverso specifici contratti con imprenditori nell'ambito del territorio provinciale in cui operano attualmente i punti vendita interessati dalla cessazione, nonché attraverso contratti con imprenditori operanti nel medesimo settore di business di DPS GROUP S.r.l.


Le Parti promuoveranno, con riferimento agli strumenti di formazione finanziaria che si rendano disponibili, interventi di formazione volti alla riqualificazione professionale dei lavoratori al fine di agevolare il reinserimento lavorativo degli stessi. Come ulteriore strumento di gestione, si prevede la procedura di licenziamento collettivo con il criterio esclusivo della non opposizione già in essere, al fine di favorire l'esodo non traumatico ed incentivato dei lavoratori oggetto del presente accordo.


Le Parti convengono di incontrarsi periodicamente al fine di verificare l'attuazione del citato Piano di gestione degli esuberanti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.





MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

